

PROVINCIA DI VERONA

servizio risorse umane

Verona, 15 novembre 2011

pagina 1/8

determinazione organizzativa n. 206/2011

All'U.O. trattamento economico e previdenziale
dott.ssa Simonetta Bogoni

p. c. All' unità operativa controllo guida
dott.ssa Giorgia Zampieri

Oggetto: erogazione compenso per la produttività collettiva per l'anno 2010.

Decisione: Quale responsabile del Servizio risorse umane della Provincia di Verona, il sottoscritto eroga le spettanze individuali del compenso incentivante la produttività 2010, fondo D – fondo per la produttività collettiva, ai dipendenti indicati nei documenti agli atti del servizio risorse umane.

Motivazione: L'Amministrazione, in data 20 marzo 2000, ha sottoscritto l'accordo decentrato integrativo con le organizzazioni sindacali per gli anni 1999/2000/2001, successivamente integrato per le annualità 2002 e 2005.

In base a tale accordo l'ammontare delle risorse destinate alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono destinate ai sensi dell'art. 17 del medesimo contratto collettivo 1° aprile 1999 alla costituzione di quattro fondi:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) fondo per compensare indennità | (lett.d)-e)-f) c. 2, e c. 3) |
| b) fondo per la progressione orizzontale | (lett. b) c.2) |
| c) fondo per la retribuzione di posizione e risultato | (lett. c) c. 2) |
| d) fondo per la produttività | (lett. a) c. 2) |

In data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni e autonomie locali area delle categorie, il quale ha:

- integrato il comma 2 dell'articolo 17, del ccnl 1° aprile 1999, prevedendo alla lettera i) la possibilità di erogare alcune indennità collegate ad ulteriori specifiche responsabilità;
- disposto che a decorrere dall'anno 2004 le risorse decentrate di cui all'articolo 15 del ccnl 1° aprile 1999 sono determinate annualmente dall'Amministrazione e destinate a finanziarie due diverse categorie di risorse, stabili e variabili.

In data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle categorie, secondo biennio economico 2004-2005, il quale all'articolo 4, commi 1 e 2, consente agli enti locali e a valere per l'anno 2006 di incrementare le risorse decentrate stabili e variabili, ricorrendo specifiche condizioni.

In data 22 marzo 2007 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'individuazione e la destinazione delle risorse decentrate anno 2006, il quale ha parzialmente rivisto a decorre dall'anno 2007 la disciplina per l'attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la "produttività".

In data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle categorie, quadriennio 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007, il quale all'articolo 11, commi 1 e 2, consente agli enti locali e a valere per

Ufficio responsabile procedimento

U.O. trattamento giuridico

referente Franchini paolo
telefono e fax 045/9288642 – 045/9288618.
web www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
allegati n.
file

l'anno 2008 di incrementare le risorse decentrate stabili e variabili, ricorrendo specifiche condizioni.

In data 21 ottobre 2008 veniva sottoscritto il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali relativo ai criteri integrativi per la progressione orizzontale del personale dipendente, a completamento dell'accordo decentrato del 22 marzo 2007, recepito con deliberazione Giunta provinciale 11 dicembre 2008 numero 257, e definitivamente sottoscritto in data 22 dicembre 2008.

In data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle categorie, quadriennio 2006-2009, secondo biennio economico 2008-2009, il quale all'articolo 4, commi 1 e 2, consente agli enti locali, a valere per l'anno 2009, di incrementare le risorse decentrate variabili, ricorrendo specifiche condizioni, finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito

Richiamate le deliberazioni di Giunta provinciale:

- 29 dicembre 2009 n. 325, avente ad oggetto "indirizzi generali per la definizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2009, nonché per l'adeguamento del sistema di valutazione permanente e di alcuni istituti contrattuali anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009";
- 27 maggio 2010 n. 132, in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 15, commi 4 e 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, area delle categorie, per l'integrazione della parte variabile del fondo, della sussistenza dei presupposti per l'incremento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del ccnl 31 luglio 2009, e di presa d'atto del verbale del Nucleo di valutazione 29 aprile 2010 n. 3 in ordine al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2009 e di determinazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2009;
- 6 settembre 2010 n 193, in relazione allo stato delle trattative con le organizzazioni sindacali, con la quale:
 - è stata recepita e fatta propria la relazione in data 30 giugno 2010 del Segretario-direttore generale in ordine al mancato accordo con le organizzazioni sindacali sull'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa anno 2009 e 2010;
 - è stato preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Interno, protocollo 30 agosto 2010 n. 89709, in particolare per quanto riguarda l'impossibilità di finanziare il compenso incentivante per la produttività per l'anno 2009 con l'incremento del 1,5% del monte salari 2007 previsto dall'articolo 4, comma 2 del ccnl 31 luglio 2009, e l'inopportunità di utilizzare le somme del Fondo 2009, accantonate al fine della corresponsione dell'indennità di disagio, per il finanziamento delle progressioni orizzontali;
 - è stata recepita l'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa 2009 e 2010;
 - è stato disposto di procedere all'applicazione unilaterale del contratto decentrato integrativo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 ter, del d.lgs 165/2001 qualora le trattative non siano concluse nel termine del 30 settembre 2010, per:

a) garantire il rispetto degli indirizzi già formulati dalla Giunta con la deliberazione 325/2009;

b) consentire l'erogazione in tempi brevi delle indennità e della produttività riferite all'anno 2009 al personale delle categorie;

La Giunta provinciale con deliberazione 9 novembre 2010 n. 240, immediatamente eseguibile, ha:

- disposto di applicare l'articolo 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 165/2001 come introdotto dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che consente all'amministrazione, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, per assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto delle procedure di controllo e compatibilità prevista dall'articolo 40 bis del medesimo decreto e dall'articolo 5, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999;
- ritenuto l'atto, in relazione all'erogazione del trattamento della produttività e delle indennità già previste, doveroso e necessitato, con particolare riferimento al servizio già espletato dal personale dell'Ente nell'anno 2009 e agli obiettivi raggiunti;
- recepito e fatta propria l'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa 2009 e 2010, allegata e parte integrante e sostanziale del provvedimento, autorizzando il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla relativa sottoscrizione, evidenziando che tale atto produce i suoi effetti in luogo del contratto decentrato, ai sensi l'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 165/2001;
- dato atto che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2009 sono complessivamente individuate in 2.606.894,81 euro, comprensivi dell'anzianità e degli assegni ad personam del personale cessato nell'anno 2008, oltre ai risparmi derivanti dal fondo per lo straordinario anno 2009, pari ad euro 21.109,10;
- recepito la proposta formulata dal Nucleo di valutazione nella seduta del 26 luglio 2010, verbale n. 5, per l'individuazione delle risorse da ricondurre all'articolo 15, commi 4 e 5 del ccnl 1.4.1999, per l'anno 2010, relativamente ad un nuovo sistema di riferimento basato sulla pesatura degli obiettivi gestionali del piano esecutivo di gestione, ad esclusione di quelli classificati come mantenimento, da confrontare con quelli dell'anno precedente;
- integrato, conseguentemente, la parte variabile del fondo per l'anno 2010, nella stessa consistenza prevista per l'anno 2009, precisando che l'esatto importo avrebbe potuto essere definito solo dopo l'accertamento finale del peso degli obiettivi a seguito delle possibili variazioni del piano esecutivo di gestione;
- ha determinato per l'anno 2010 la consistenza complessiva del fondo di cui al precedente punto 5 in 2.617.237,84 euro, di cui euro 1.974.783,77 parte stabile ed euro 642.454,07 parte variabile, oltre alle economie derivanti dall'anno 2009 (fondo produttività e retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità anno 2009) e alle economie realizzate nell'anno 2010 per risparmi sui compensi per lavoro straordinario di cui all'apposito fondo.

In data 10 novembre 2010 il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto definitivamente l'atto unilaterale, pur impropriamente qualificato come contratto decentrato integrativo per la determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2009 e 2010;

Con il mese di dicembre 2010 si è proceduto all'erogazione del compenso incentivante la produttività per l'anno 2009 a favore del personale dipendente e alla liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2009 a favore del personale incaricato di posizione organizzativa e alta professionalità.

Dopo l'adozione della deliberazione n. 240 del 10 novembre 2010 la delegazione di parte pubblica ha proseguito le trattative nella seduta del 18 novembre 2010.

Le segreterie di Verona di CISL FPS, CGIL FP e UIL FPL con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori depositato in data 15 dicembre 2010 e notificato alla Provincia di Verona il successivo 27 dicembre, hanno chiesto al Tribunale di Verona di accertare, rilevare e dichiarare il carattere di condotta antisindacale del comportamento tenuto dalla Provincia di Verona con la sottoscrizione dell'atto denominato "ipotesi contratto integrativo decentrato per il personale dipendente area delle categorie, per l'individuazione e la destinazione delle risorse decentrate anni 2009 e 2010", nonché accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullare la citata "ipotesi di contratto integrativo decentrato" e le delibere della G.P. n. 193 del 2010, n. 240/2010, n. 255/2010, n. 13/2010, n. 22/2010, n. 24 del 2010 e n. 151 del 2010, ordinando la cessazione del comportamento illegittimo disponendo in ogni caso la rimozione degli atti de quo".

Dato atto che:

- il ricorso è andato in decisione, con decreto 21 aprile 2011;
- il Tribunale del lavoro di Verona, in composizione monocratica, col citato decreto 21 aprile 2011, riconoscendo l'applicabilità del citato articolo, 40 comma 3-ter, e pertanto la facoltà della Provincia di adottare "*ogni provvedimento che disciplini provvisoriamente una materia sulla quale non sia raggiunto l'accordo in sede di contrattazione collettiva*", ha accolto il ricorso delle organizzazioni sindacali in limitatissima parte, dichiarando l'antisindacalità e l'illegittimità del solo punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale principalmente avversata, ossia la deliberazione 9 novembre 2010 n. 240;
- la censura del Giudice del lavoro si appunta sulla (asserita) non ravvisabile natura provvisoria della decisione unilateralmente assunta, affermando che, con essa, sono state ripartite le risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane mediante atto sostitutivo del contratto decentrato integrativo, recependo autoritativamente il contenuto di ipotesi di accordo non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, inoltre disponendo l'abrogazione di norme di precedenti contratti decentrati;
- il Giudice in particolare nel dispositivo asserisce: "*l'ente territoriale può senza dubbio adottare provvedimenti urgenti e provvisori per colmare il vuoto generato dall'assenza dell'accordo fra le parti collettive; è, tuttavia, antisindacale, recepire quale accordo decentrato, una proposta contrattuale non accettata, poiché in tale modo è violato chiaramente l'articolo 65 del d.lgs citato, nella parte in cui concede tempo fino al 31.12.2012 per concludere i*

nuovi contratti integrativi e, simbolicamente è svilito il ruolo e la forza contrattuale del sindacato. La differenza non è formalistica: provvedere in via urgente e provvisoria significa adottare le delibere necessarie per assicurare il buon andamento della p.a., sul presupposto implicito o espresso che le stesse verranno meno una volta raggiunto l'accordo collettivo. Recepire quale contratto un'ipotesi significa svilire il ruolo del contraente collettivo, il cui dissenso diviene tanquam non esset”;

- il decreto del 21 aprile scorso riconosce, tra l'altro, la legittimità della decisione dell'Ente di non dar corso alle progressioni orizzontali stanti i sopravvenuti vincoli normativi e di spesa;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 74 del 5 maggio 2011 ha disposto di proporre opposizione avverso il decreto 21 aprile 2011 del Tribunale di Verona, di parziale accoglimento del ricorso per condotta antisindacale, stante “*l'evidente contraddizione tra motivazione e dispositivo, nonché il palese travisamento in punto di fatto – nella parte in cui in linea di principio, afferma la possibilità di assumere determinazioni unilaterali che disciplinino, in via provvisoria, materie sulle quali non sia raggiunto l'accordo in sede di contrattazione collettiva, salvo poi negare tale carattere (la provvisorietà) alle specifiche disposizioni di cui al punto 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 240/2010 (di individuazione e destinazione delle risorse dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2009 e 2010), nonostante le chiare precisazioni sul punto contenute nella deliberazione stessa e nonostante l'avvenuta e documentata prosecuzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anche dopo l'adozione della deliberazione, a conferma dell'intenzione manifesta della Provincia di considerare l'atto unilaterale provvisorio e destinato a decadere alla stipulazione di un accordo”;*
- su invito del Presidente della Provincia con nota 5 maggio 2011 protocollo n. 48559, sono proseguiti nelle giornate del 12, 19, 26 maggio e 10 giugno 2011 gli incontri con le organizzazioni sindacali senza giungere alla sottoscrizione congiunta di una ipotesi di contratto decentrato integrativo per gli anni 2009 e 2010;
- l'ennesimo tentativo di addivenire alla sottoscrizione di un accordo decentrato con le organizzazioni sindacali esperito il 4 ottobre 2011, ha avuto esito negativo, stante l'assoluta inconciliabilità delle posizioni.

La Giunta provinciale con deliberazione 18 agosto 2011, n. 151 ha:

a) preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione in data 30 maggio 2011, n. 5, in ordine alla:

- sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 15, commi 4 e 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, per l'integrazione facoltativa delle somme assegnate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010;
- individuazione dei parametri per la determinazione delle risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del ccnl 1° aprile 1999;

b) integrato, in via definitiva, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010, parte variabile, complessivamente di euro

583.469,07, così determinati:

- 140.454,07 euro, pari all'1,2% del monte salari del personale anno 1997, come consentito dall'articolo 15, comma 2, ccnl 1° aprile 1999;
- 443.015,00 euro, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, ccnl 1° aprile 1999;

c) determinato, per l'anno 2010, la consistenza complessiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in 2.566.234,74 euro, di cui euro 1.974.783,77 parte stabile ed euro 591.450,97 parte variabile, di cui:

- euro 583.469,07 ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e 5;
- euro 7.409,90, derivante da economie anno 2009 fondo produttività e retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità anno 2009;
- euro 572,00 per risparmi sui compensi per lavoro straordinario di cui all'apposito fondo.

La Giunta provinciale con deliberazione 21 ottobre 2011 n. 198, ha

- disposto di applicare l'articolo 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 165/2001 come introdotto dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che consente all'Amministrazione, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, per assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, nel rispetto delle procedure di controllo e compatibilità prevista dall'articolo 40 bis del medesimo decreto e dall'articolo 5, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999;
- ritenuto tale provvedimento, in relazione all'erogazione del trattamento accessorio doveroso e necessitato, con particolare riferimento al servizio già espletato dal personale dell'Ente nell'anno 2009 e 2010 e agli obiettivi raggiunti;
- determinato:
 - per l'anno 2009 la consistenza del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché dettato disposizioni in merito all'indennità di disagio;
 - per l'anno 2010:
 - la consistenza del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2010, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del ccnl 22 gennaio 2004:
 - * risorse a carattere stabile in euro 1.974.783,77;
 - * risorse di parte variabile in euro 591.450,97, comprensiva dei risparmi per la produttività e retribuzioni risultato posizioni organizzative e alte professionalità anno 2009, pari ad euro 7.409,90, e ai risparmi derivanti dal fondo per lo straordinario 2010 pari ad euro 572,00;
 - dettato specifiche disposizioni per quanto riguarda il rischio e disagio (articolo 17, comma 2, lettera d) ed e), CCNL 1° aprile 1999;
- dato atto che la somma complessiva relativa al fondo 2010, trova copertura all'impegno n. 600/2010, titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 01, del bilancio di previsione 2010, come definita con deliberazione Consiglio provinciale 28 settembre 2010, n. 68, oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP nei rispettivi impegni vari;
- dato atto che il provvedimento ha natura provvisoria, rimanendo aperta la

possibilità di futura sottoscrizione di contratti decentrati con le organizzazioni sindacali per le materie ivi trattate.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, in esecuzione delle indicazioni fornite dalla giunta provinciale, procedere alla liquidazione della produttività per l'anno 2010.

I criteri per l'erogazione del compenso individuale per la produttività ed il miglioramento dei servizi, Fondo per la produttività collettiva (articolo 17, comma 2 lett. a), sono quelli stabiliti nell'accordo decentrato sottoscritto il 20 marzo 2000, secondo quanto parzialmente rivisto nel contratto decentrato integrativo del 22 marzo 2007:

- grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti con il Piano esecutivo di gestione;
- grado di partecipazione individuale.

Dato atto delle disposizioni introdotte dalle disposizioni dall'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, e del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102.

La consistenza globale delle risorse da destinarsi all'attribuzione del fondo D) per la produttività collettiva (articolo 17, comma 2, lett. a) ccnl 1° aprile 1999) per l'anno 2010 ammonta a euro 715.003,08 risultante, come sopraddetto, dalla seguente operazione di calcolo:

Consistenza globale Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010 Euro 2.566.234,74
deliberazione giunta provinciale del 18 agosto 2011 n. 151 (incluse economie anno 2009 fondo produttività e retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità anno 2009, e risparmi sui compensi per lavoro straordinario di cui all'apposito fondo)

A dedurre

A) Fondo per compensare indennità (indennità direzione e staff ex VIII q.f., indennità di turno, rischio, reperibilità, disagio, maneggio denaro, indennità per specifiche responsabilità, per archivisti informatici, addetti ufficio urp, formatori professionali, addetti protezione civile)	464.561,70
B) Fondo per la progressione orizzontale anno 2010	814.748,23
C) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative (inclusa quota 25% retribuzione risultato)	414.498,06
D) indennità di comparto	233.727,87
E) Riquadrimento personale di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 7, del nuovo ordinamento professionale	2.889,06
TOTALE FONDO D) PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	715.003,08

I risparmi derivanti a consuntivo dall'erogazione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative e alta professionalità e della produttività sono destinati ad

incrementare il fondo per la produttività per l'anno 2011, nel rispetto dell'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

Avvertenze: Con il mese di novembre saranno erogate ai dipendenti le spettanze individuali del compenso incentivante la produttività riferita all'anno 2010, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. L'impegno di spesa è stato assunto, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con deliberazione giunta provinciale 9 novembre 2010 n. 240, sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2010, come approvato con deliberazione del Consiglio provinciale deliberazione 28 settembre 2010, n. 68, di assestamento di bilancio 2010, u.o.p. 212 titolo 1 funzione 01 servizio 02 intervento 01 azione 2002025 incentivazioni u.o.p. 212 impegni vari oneri previdenziali e assistenziali ed irap.

Il dirigente
F.to Piero Rossignoli